

DM 24/02/1984

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1984 (in Gazz. Uff., 3 marzo, n. 63). -- Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese turistiche;

Considerato che il citato art. 5 integra la legge 11 giugno 1971, n. 426;

Considerato che è necessario precisare le condizioni per l'iscrizione alla sezione speciale del registro suddetto;

Considerato che l'art. 41 della citata legge 11 giugno 1971, n. 426, demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle norme necessarie per applicare le disposizioni sulle procedure e sugli istituti da essa previsti;

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Visto il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo espresso con nota 10 novembre 1983, n. 3193;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni.

Agli effetti del presente decreto per <<legge>> si intende la legge 17 maggio 1983, n. 217; per <<legge n. 426>> la legge 11 giugno 1971, n. 426; per <<registro>> il registro di cui all'art. 1 della legge n. 426; per <<sezione speciale>> la sezione del registro istituita dall'art. 5 della legge; per <<gestore>> il soggetto al quale l'azienda turistica è stata trasferita perché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.

Articolo 2

Sezione speciale.

L'iscrizione nella sezione speciale è prevista dalla legge per i soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

L'iscrizione nella sezione speciale è disciplinata dalle norme sull'iscrizione al registro previste dalla legge n. 426 e dalle relative norme di attuazione, eccettuate quelle che contrastino con specifiche disposizioni della legge e del presente decreto o siano per l'oggetto riferibili solamente ad attività diverse da quella ricettiva.

Per l'iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche è sufficiente che il rappresentante legale possieda i requisiti richiesti dall'art. 5, lettere a) e c), della legge.

L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonché delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative.

Va iscritto nella sezione speciale anche il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione è chiesta dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.

L'iscrizione nella sezione speciale è disposta dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 426 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione i richiedenti hanno la propria residenza o sede legale; essa ha validità per tutto il territorio nazionale e per la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricettiva.

L'iscrizione nella sezione speciale non è valida per ottenere l'iscrizione per l'esercizio delle altre attività oggetto del registro, salvo che per la somministrazione di alimenti e bevande. L'iscrizione per l'esercizio di una di tali attività non è valida per ottenere l'iscrizione alla sezione speciale.

Articolo 3

Esame.

L'esame cui è sottoposto il soggetto che richiede l'iscrizione nella sezione speciale è sostenuto, con le modalità osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro, davanti ad una commissione nominata, presieduta e funzionante secondo il disposto dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 gennaio 1972 sostituito dall'art. 12 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 aprile 1976.

La commissione è sostituita dai seguenti membri:

- un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
- un rappresentante dell'unità sanitaria nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio;
- un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
un insegnante di tecniche turistiche e alberghiere di scuole secondarie o un esperto della materia.

La commissione è integrata da un esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla regione. L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, e in forma orale, mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale.

Il requisito di cui all'art. 5, lettera d), della legge è posseduto non solo da chi ha superato l'esame di cui al presente articolo, ma anche da chi ha conosciuto con esito positivo, dimostrato dall'attestato di superamento di apposito esame, corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attività ricettiva riconosciuti dallo Stato o dalla regione o dalle provincie autonome di Bolzano e di Trento.

Articolo 4

Materie di esame.

L'esame per l'iscrizione alla sezione speciale è sostenuto sul possesso di nozioni nelle seguenti materie:

legislazione sul turismo, con particolare riguardo alle norme sull'attività ricettiva e a quelle relative di carattere igienico-sanitario, sociale, penale e fiscale;

legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

legislazione in materia di igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande, con particolare riguardo alla prevenzione di avvelenamenti e tossinfezioni;

tecniche di gestione; amministrazione e contabilità aziendale.

L'accertamento delle nozioni suindicate va effettuato in relazione a tutti i vari tipi di struttura ricettiva, anche se nella domanda d'esame l'interessato abbia indicato soltanto uno di essi o alcuni.

Articolo 5

Norme transitorie.

L'iscrizione alla sezione speciale dei soggetti esercenti imprese turistiche alla data di entrata in vigore della legge è disposta a condizione che gli interessati, a tale data e per tale attività, risultassero iscritti nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure fossero in possesso della relativa autorizzazione. Se all'atto del primo rinnovo annuale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, risulti all'autorità cui la relativa domanda è presentata che i soggetti di cui al comma precedente non abbiano ancora chiesto l'iscrizione alla sezione speciale, l'autorità non può provvedere al rinnovo fino a che tali soggetti non avranno presentato domanda d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge si applica anche:

a coloro che dimostrino di aver trasferito ad altri la gestione dell'attività ricettiva anteriormente alla data di entrata in vigore della legge con un contratto in corso alla data stessa;

a coloro che dimostrino di essere stati titolari di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge.

La domanda di iscrizione dei soggetti di cui al presente articolo non è sottoposta alla commissione per la tenuta del registro.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per iscrivere alla sezione speciale coloro che risultino rappresentanti, ai sensi dell'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei titolari di attività ricettive considerati nel presente articolo.

Articolo 6

Sanzioni.

Ai soggetti tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, che esercitano l'attività ricettiva senza essere iscritti, si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge n. 426 relative ai soggetti che esercitano senza essere iscritti nel registro attività per le quali è richiesta l'iscrizione.